TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Sport Sordi Italia

Il Tribunale Federale, nelle persone di

Avv. Carlo Carrese

Presidente

Avv. Angelo De Crescenzo

Componente

Avv. Rossana Muolo

Componente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 1/2024 FSSI c/ ASD CSS GENOVA e Presidente Marco Richi **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto del 02.08.2024, prot. n. 1362, il Procuratore Federale ha disposto il deferimento della ASD CSS Genova, in persona del Suo Presidente Marco Richi e dello stesso Presidente Marco Richi dinanzi al Tribunale Federale della FSSI per rispondere della violazione dell'art. 10 comma 2 lett. g) del Regolamento Organico FSSI e dell'art. 10 lett. e) dell'allegato A delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023-2024 della FSSI (pubblicato il 30.05.2024) per non aver ottemperato al pagamento integrale dell'ammenda di € 2.500,00 comminata dal Giudice Sportivo avv. Giuseppina Zannini in data 29.05.2024 (Comunicato Ufficiale n. 40/2024) e tout-court al pagamento dell'ammenda di € 250,00 comminata dal Giudice Sportivo avv. Giuseppina Zannini in data 21.06.2024 (Comunicato Ufficiale n. 51/2024).

Il deferimento veniva depositato in data 03.09.2024 e comunicato al Presidente del Tribunale Federale della FSSI in pari data.

L'ADS CSS GENOVA, debitamente informata degli intendimenti del Procuratore, non ha presentato memorie difensive, né ha richiesto l'audizione del proprio Presidente, né tantomeno, nelle more, ha provveduto al pagamento delle somme di cui sopra.

Tutte queste risultanze probatorie hanno indotto la Procura Federale a formulare l'atto di deferimento sopra riportato ed a chiedere la fissazione dell'udienza per la discussione del procedimento disciplinare.

Il Tribunale Federale fissava l'udienza per la trattazione alla data del 26.09.2024, invitando il deferiti a presentare memorie e /o documenti a difesa.

All'udienza del 26.09.2024, nessuno compariva per gli incolpati ASD CSS GENOVA ed il Suo Presidente Marco Richi, né venivano presentate memorie difensive.

Il Tribunale acquisito il fascicolo delle indagini e verificata la regolarità delle comunicazioni invitava il Procuratore a precisare le proprie conclusioni.

Il Procuratore chiedeva per la ASD CSS GENOVA il blocco delle attività societarie con conseguente impossibilità a partecipare a tutti i Campionati organizzati dalla FSSI per la S.S. 2024/2025, nonché il pagamento della somma di € 4.250,00 determinata ai sensi della lettera e) dell'art. 10 delle Disposizioni Organizzative Annuali 2023-2024 della FSSI (pubblicato il 30.05.2024); per il Presidente Marco Richi chiedeva l'inibizione da qualunque carica per un periodo di sei mesi ai sensi dell'art. 67 lettera d) del Regolamento di Giustizia FSSI.

Il Tribunale decideva come da dispositivo letto in udienza e si riservava il termine di giorni 15 per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli addebiti mossi agli incolpati ASD CSS GENOVA ed al suo Presidente Marco Richi sono fondati.

Come noto, l'art. 10 del Regolamento Organico FSSI titolato "Doveri delle Società" stabilisce al comma 1, che "Con l'affiliazione e la riaffiliazione le società si impegnano e sono tenute - per sé, per i propri dirigenti, tecnici, atleti, soci, collaboratori, dipendenti e componenti - alla osservanza dello Statuto Federale, del Regolamento Organico, degli altri Regolamenti Federali e di tutte le norme, deliberazioni e disposizioni emanate dai competenti Organi Federali, nonché all'osservanza delle direttive e disposizioni emanate dal CIP".

Il comma 2 dell'articolo in commento specifica meglio quali siano i doveri delle Società.

In particolare, la lettera g), recita che le Società sono tenute a: "provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dalle norme, deliberazioni e decisioni federali delle somme dovute alla FSSI per qualsiasi causa; in caso di inottemperanza la Società è considerata morosa".

E' evidente che tali disposizioni non sono state rispettate dalla ASD CSS GENOVA e dal Suo Presidente, che non hanno ottemperato al pagamento delle due sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, una in data 29.05.2024 e l'altra in data 21.06.2024.

La prova del fatto emerge per *tabulas* dal pagamento parziale della prima sanzione (già oggetto di dilazione di pagamento) e dall'omesso pagamento della seconda sanzione.

Dalla documentazione in atti, con riferimento alla prima sanzione, pari ad € 2.500,00, emerge che a fronte di un piano di rientro concesso dalla Federazione, più e più volte prorogato, la Società abbia versato solo la minor somma di € 500,00, con un residuo di € 2.000,00.

Per le suesposte ragioni, il Tribunale ravvisa nella condotta della Società e del suo Presidente la violazione della fattispecie prevista dell'art. 10 comma 2 lett. g) del Regolamento Organico FSSI e ritiene corretto applicare l'art. 10 lett. e) dell'allegato A delle Disposizioni Organizzative Annuali

2023-2024 della FSSI (pubblicato il 30.05.2024), che prevede - a carico della Società - in caso di mancato pagamento per corrispettivi superiori a € 500,00 (come nel caso di specie), le sanzioni dell'esclusione dal Campionato, il raddoppio del corrispettivo ed il blocco delle attività della Società.

Il raddoppio del corrispettivo viene effettuato solo sulla prima ammenda, il cui importo è superiore ad € 500,00. In merito, si precisa, che tale ammenda inizialmente stabilita in € 2.500,00 viene ridotta ad € 2.000,00, a fronte di un versamento effettuato della Società di € 500,00; rimane invariata l'ulteriore somma dovuta di € 250,00, riferentesi invece alla seconda ammenda. Quindi, il totale complessivo dovuto è pari ad € 4.250,00, che la Società dovrà versare nel termine di 90 giorni decorrente dalla pubblicazione del dispositivo. Tutte le sanzioni comminate alla Società avranno effetto immediato con decorrenza dalla pubblicazione del dispositivo.

Per il Presidente, si ritiene corretto applicare l'art. 67 lett. d) del Regolamento di Giustizia FSSI che prevede a carico dei dirigenti societari la sanzione disciplinare della inibizione da qualunque attività per un tempo determinato, che il Tribunale stabilisce in mesi 6 (sei), con decorrenza dalla pubblicazione del dispositivo.

Il Collegio decide, pertanto, come da dispositivo letto all'udienza del 26.09.2024, qui da intendersi integralmente richiamato e riportato.

Il Tribunale Federale

Avv. Carlo Carrese

Firmato digitalmente da: CARRESE CARLO Ruolo: 4.6 Avvocato Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA Data: 10/10/2024 15:33:25

Avv. Angelo De Crescenzo

Firmato digitalmente da: Angelo De Crescenzo Data: 10/10/2024 15:06:36

Avv. Rossana Muolo

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Roma, 10.10.2024

DEPOSITATO OGGL

Roma, 10.10.2

La Segreteria